



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Concetta Maiore

Presidente

Dott. Maria Clara Sali

Consigliere

Dott. Enrico Rao

Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 717/2016 R.G.

tra

COOPERATIVA AGRICOLA PROGRESSO a r.l. (p.iva: 00200000883), in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigi Piccione, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Alessandro Girbino;

appellante

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, (CF 80078750587), in persona del presidente pro tempore, anche quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Manlio Galeano, elettivamente domiciliato in Catania presso il proprio ufficio legale;

appellato

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito per crediti contributivi.

All'udienza di discussione del 27.6.2019, sulle conclusioni delle parti, come in atti, la causa era decisa tramite lettura del dispositivo in calce trascritto.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18.2.2016 il Tribunale di Ragusa, pronunciando sul ricorso in opposizione promosso dall'odierna appellante avverso l'avviso di addebito n. 597 2013 0000020686000 - intimante il pagamento della somma di €.36.000,07 a titolo di recupero contributi per i lavoratori agricoli e relative somme aggiuntive, in riferimento agli anni 2006/2010, in forza del verbale di accertamento ispettivo del 28.12.2011 - annullava la cartella relativamente agli importi ivi indicati a titolo di somme aggiuntive, che dichiarava dovute nella diversa misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. A, della legge n.388/2000, rigettando nel resto l'opposizione.

Secondo il tribunale (per quanto d'interesse) la cooperativa, laddove, per i propri lavoratori agricoli, nel periodo da luglio 2006 a novembre 2008, aveva assoggettato a contribuzione retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto integrativo provinciale di lavoro, aveva violato il disposto dell'art. 1 D.L. n. 338/89 conv. in l. n. 389/1989. L'art. 5 del d.l. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/96 aveva avuto un ambito temporale di applicazione circoscritto, giacchè con l'art. 116 della l. n. 388/2000 si era chiusa la possibilità di stipulare nuovi contratti provinciali di riallineamento, riaprendo i termini ai soli fini del recepimento di quelli già stipulati, termini infine prorogati al 30.11.2002, in forza dell'art. 3 d.l. n. 12/2002. Gli accordi di gradualità previsti dall'art. 15 del CIPL della Provincia di Ragusa del 23.9.2004 non erano pertanto *ratione temporis* riconducibili agli accordi di riallineamento previsti dall'art. 5 d.l. n. 510/1996 e se ne differenziavano ontologicamente proprio per l'incapacità di derogare al minimale contributivo fissato dalla l. n.389/89. Sicchè era legittimo il recupero dei contributi sulle differenze di retribuzione accertate in sede ispettiva.

L'opposizione era altresì infondata anche con riferimento al recupero dei contributi riferiti al periodo (successivo al periodo di operatività del programma provinciale di adeguamento salariale) dal dicembre 2008 al settembre 2010, in cui l'azienda, sebbene avesse provveduto a integrare le retribuzioni, corrispondendo ai lavoratori le differenze dovute, non aveva, su tali differenze, versato i contributi.



Appellava tale pronuncia l'opponente, con atto del 17 agosto 2016, cui resisteva l'Inps. Indi, all'udienza di discussione del 27 giugno 2019 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.) L'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che non fosse consentito, fino al 30.11.2008 (o quantomeno sino al 31.12.2004), calcolare i contributi sulle retribuzioni previste dagli accordi di riallineamento previsti dall'art. 15 del CIPL della Provincia di Ragusa del 23.9.2004, giusta la disposizione di cui all'art. 5 d.l. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/96.

A tal fine, in sintesi, deduce che:

a) l'accordo di riallineamento di cui al contratto integrativo provinciale di lavoro della provincia di Ragusa del 29.5.2000, art.16, è stato prorogato dal successivo CIPL 23.9.2004 che, all'art. 15, ha dato la possibilità, al fine di arrivare, nel corso della vigenza di detto contratto, al raggiungimento del salario contrattuale provinciale, di adeguare i salari stipulando, tramite i soggetti firmatari del CPL, appositi accordi a livello aziendale o pluriaziendale, secondo quanto stabilito dall'allegata tabella n. 1;

b) il termine previsto dall'art. 116 della l. n. 388/2000 è dato alle imprese per recepire i contratti di riallineamento, e non già alle parti sociali per stipulare i contratti di riallineamento anche in epoca successiva a tale termine; in ogni caso, posto che il termine massimo previsto dalla suddetta legge è di cinque anni, e tenuto conto che il CIPL del 2000 prevedeva un periodo di quattro anni, non era dubitabile che la proroga disposta col CIPL del 2004 fosse comunque utile alla deroga al minimale contributivo almeno sino al 31.12.2004;

c) l'art. 15 CIPL 23.9.2004 non demanda affatto alla contrattazione aziendale la determinazione del salario da corrispondersi durante il periodo di adeguamento, avendo stabilito la possibilità di stipulare appositi accordi aziendali al fine di recepire i salari comunque indicati nell'apposita tabella 1 dello stesso contratto provinciale.



Occorre ulteriormente dare atto che la società appellante, con le note da ultimo autorizzate del 24.5.2019, deduce che la questione oggetto del contendere risulta superata per effetto della disposizione introdotta dall'art. 10 della legge n. 199/2016 a mente della quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL 510/96, "gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che gli stessi siano stati sottoscritti dalle stesse parti sociali che hanno stipulato il contratto provinciale". Da tale disposizione deriverebbe che la retribuzione prevista dal programma di adeguamento salariale è valida anche come imponibile contributivo e che il calcolo dei contributi va legittimamente effettuato sulla base della retribuzione prevista dai contratti di riallineamento, sino alla convenuta scadenza di tali contratti, ossia, nella specie, sino al 30.9.2008.

2.) Tanto premesso, osserva anzitutto il Collegio che il gravame ha investito il solo capo di sentenza che ha ritenuto legittimo il recupero delle contribuzioni riferite al periodo da luglio 2006 a novembre 2008.

Sicchè, la sentenza, laddove ha ritenuto infondata l'opposizione anche con riferimento al recupero dei contributi riferiti al periodo dal dicembre 2008 al settembre 2010, è ormai passata in giudicato.

I motivi di appello sono infondati.

È noto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, a partire dalla pronunzia a Sezioni Unite n. 11199/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 338/89 conv. in l. 7 389/1989.



L'articolo 5 del decreto legge n. 510 del 1996, convertito in l. n. 608 del 1996, ha introdotto deroghe alla regola sopra enunciata, prevedendo la sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, della l. 389/89. Tale sospensione, limitata nella prima applicazione esclusivamente alle imprese operanti nei territori meridionali di cui alla l. n.64/86, opera esclusivamente nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque collegate con le associazioni ed organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. Dispone il comma 1 dell'art. 5 che tali accordi provinciali "debbono prevedere in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro". Ai sensi del quarto comma "la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento".

Tale disposizione di legge ha quindi consentito di derogare, ricorrendo determinate condizioni, al principio generale del minimale contributivo di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/89, conv. in l. n. 389/89, così sostituendosi la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi agricoli per le imprese operanti nel Mezzogiorno in quella fissata negli accordi di riallineamento, all'evidente fine di incentivare le imprese ad adeguarsi progressivamente ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione nazionale nonché al fine di incentivare la emersione e regolarizzazione del lavoro c.d. sommerso.

Si aggiunga che i contratti di riallineamento previsti dall'art. 5 del D.L. n. 510 del 1996, sono stati considerati dalla Commissione Europea (decisione n. 236/A/2000) aiuti di Stato che falsano la concorrenza tra le imprese e tuttavia ammissibili, in quanto misura destinata a favorire la regolarizzazione del lavoro irregolare, che può essere assimilata ad un aiuto al mantenimento dell'occupazione.



Tale misura è stata pertanto considerata ammissibile in quanto limitata alle regioni italiane cui si riferisce la deroga dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

Inoltre i contratti di riallineamento sono limitati nel tempo poiché l'accesso al regime è previsto soltanto per un periodo circoscritto. A seguito dei rilievi della Commissione europea, l'art. 116 della legge n. 388/2000 ha infatti previsto la fruizione, in favore delle imprese che avrebbero recepito *“entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000”* - ovvero entro il 17 ottobre 2001 - contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'art. 5 del d.l. 510/1996, n. 510, conv. dalla l. n. 608/1996, e successive modificazioni, uno sgravio contributivo *“per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni ...”*.

La possibilità di ulteriori accordi provinciali di riallineamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 510/96, conv. nella legge n. 608/96, è stata quindi esclusa. E proprio in base ad una lettura orientata al diritto eurounitario, la norma non può che essere così interpretata.

Del resto, il comma 3 dell'art. 63 della legge n. 488/1999, nel fissare il termine ultimo del 31.12.2000, aveva riguardato la stipula sia degli accordi territoriali sia di quelli aziendali di recepimento. Sicché è evidente la chiara volontà del legislatore, con l'art. 116, comma 6, legge n. 388/2000, di prorogare, in conformità al diritto eurounitario e in via eccezionale, soltanto il mero recepimento, entro una data tassativamente fissata (*“entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000”*), dei contratti di riallineamento già in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 388/2000. Viceversa la normativa richiamata dal Tribunale (art. 3 D.L. n.12/2002) non ha consentito l'adesione al contratto di riallineamento fino al 30.11.2002, ma ha inteso prorogare soltanto le misure alternative previste dall'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.



3.) Infine, si osserva che nessuna diretta incidenza nel caso in esame assume l'art 10 della Legge 29/10/2016 n. 199 secondo cui: *“1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Tale norma, non riguarda i contratti di riallineamento in senso proprio, bensì i cd. contratti di gradualità al riallineamento (ossia gli accordi aziendali volti a consentire l'erogazione di retribuzioni - in tesi, imponibili a fini contributivi - inferiori a quelle previste dal programma provinciale di riallineamento), avendo, ex post, sostanzialmente equiparato gli effetti dei cd. contratti aziendali di gradualità al riallineamento a quelli di recepimento dei contratti provinciali di riallineamento, purché stipulati dalle stesse parti che hanno stipulato il CPL. Sicché essa non riguarda gli accordi stipulati dall'appellante, i quali - per come ripetutamente sostenuto in gravame - si sarebbero limitati a recepire il programma di riallineamento previsto dall'art. 15 CIPL 23.9.2004 e dall'allegata tabella 1.

In ogni caso, poi, in mancanza di deroga espressa - e tenuto conto del carattere derogatorio alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della subordinazione dell'attribuzione dei benefici all'autorizzazione ed ai vincoli posti dalla Commissione europea agli aiuti di Stato, e alla decisione sopra citata che ha ravvisato la necessità di limiti temporali alla normativa in questione - deve ritenersi che nemmeno l'art. 10 l. n. 199/2016 si sottragga al limite temporale di cui all'articolo 116 L n. 388/2000 (e cioè al termine massimo per aderire al contratto di gradualità al riallineamento), fissato nel termine di un anno dalla decisione della commissione europea n. 236/A/2000 e quindi al 17.10.2001.



Ciò senza considerare che, nel caso in esame, nessuno degli accordi aziendali di riallineamento, in atti, risulta sottoscritto da tutte le parti firmatarie del contratto provinciale 23.9.2004 (FAI Cgil, FAI Cisl, UILA Uil, Unione Provinciale Agricoltori, Federazione provinciale Coldiretti, Federazione Italiana Agricoltori); sicchè non risulta comunque rispettata la condizione espressamente imposta dalla legge del 2016.

Il gravame va dunque respinto.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri dettati dal DM n. 55/2014, in relazione al valore del credito per cui è gravame.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento in favore dell'Inps delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.3.308,00;

ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2019.

Il Consigliere estensore

(dott. Enrico Rao)

Il Presidente

(dott.ssa Concetta Maiore)

